



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA SICUREZZA ALIMENTARE E ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE IGIENE, SICUREZZA
ALIMENTI E NUTRIZIONE

Ufficio IV - EX dgsan
Alimenti particolari e integratori
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
D.G.S.A.N. Uff.IV/I.5.i.h.5/

Allegati:

Oggetto: Controlli ufficiali in merito all'uso di insetti in campo alimentare con specifico riferimento all'applicabilità del reg. (CE) 258/97 sui "novel food".

Da più parti ci pervengono segnalazioni relative alla possibilità di impiego come alimenti o ingredienti alimentari di insetti e/o loro derivati di provenienza comunitaria o extracomunitaria, per fornire utili elementi di chiarimento si rappresenta quanto segue.

I prodotti di derivazione vegetale o animale privi di una storia significativa di consumo come alimenti nell'Unione Europea prima del 15 Maggio del 1997 sono da considerarsi "novel food" ex Regolamento (CE) 258/97. Il loro uso in campo alimentare, pertanto, è subordinato ad una preventiva autorizzazione secondo la procedura definita dal citato regolamento.

In breve, l'autorizzazione di un novel food deve essere richiesta all'Autorità competente di uno degli Stati membri, in Italia il Ministero della Salute, da parte dell'OSA che volesse immetterlo in commercio, con le modalità previste dal regolamento stesso e dalla Raccomandazione 97/618/CE della Commissione del 29 luglio 1997. Rimane chiaro che l'operatore non può immettere in commercio il prodotto finché la procedura non sia conclusa con esito favorevole.

Visto quanto premesso, si precisa che insetti, in qualità di prodotti di origine animale senza storia significativa di consumo, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento in questione e pertanto non possono essere immessi sul mercato italiano.

Compete all'OSA dimostrare che la specie, nonché eventualmente la parte dell'insetto che si intenda immettere in commercio come alimento, non siano da considerarsi "novel food".

Tale dimostrazione può essere fatta tramite la presentazione di:

- a) una certificazione rilasciata da una Autorità competente di uno Stato membro, da cui risulti che il prodotto, per la storia di consumo maturata in tale Stato, non è da considerarsi un novel food;
- b) dati documentali in base ai quali si possa dimostrare la presenza sul mercato comunitario del prodotto prima del 15 maggio 1997.


In ogni caso, la documentazione di cui ai punti a) e b) deve essere preventivamente sottoposta all'Ufficio competente della scrivente Direzione per accertarne l'attendibilità, anche sulla base di consultazioni svolte a livello comunitario.

Si invita di dare massima diffusione alla presente nota.

Ministero della Salute
DGISAN

0044330-P-29/10/2013

I.5.i.h.5



UFFICIO III-ex DGISAN

UFFICIO VIII-ex DGSA

Assessorati alla sanità delle Regioni e
province autonome

LORO SEDI

Comando NAS

Viale dell'Aeronautica, 122

00144 Roma

Dr.ssa Valeria Di Giorgi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE | |
| U.P. VETERINARIA | |
| Data di arrivo | |
| Data registraz. | - 5 NOV. 2013 |
| Prot. N. | 478176 |
| Indice classificazione | Pratica / Fascicolo |
| E. 300.02.16 | |